



Ministero della transizione ecologica

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

IL DIRETTORE GENERALE

Al Direttore Generale di ERSAF Lombardia
ersaf@pec.regione.lombardia.it
alessandro.nardo@ersaf.lombardia.it

**Al Direttore della Ripartizione Ambiente,
Sviluppo Urbanistico ed Energie
della Provincia Autonoma di Bolzano**
adm@pec.prov.bz.it
frank.weber@provincia.bz.it
hanspeter.gunsch@provincia.bz.it

**Al Direttore del Dipartimento Territorio,
Ambiente e Foreste della Provincia
Autonoma di Trento**
dip.taaf@pec.provincia.tn.it
romano.stanchina@provincia.tn.it

e, pc. All'Ufficio di Gabinetto
Al DIPENT

Oggetto: Regolamento e Piano del Parco Nazionale dello Stelvio – Impianti a fune nelle ZPS.

Si fa riferimento al procedimento in oggetto, ed in particolare alla necessità di assicurare una configurazione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio attraverso una elaborazione del Piano e del Regolamento del Parco nazionale da parte di codesti Settori, coerente a quanto stabilito dalle “*Linee guida per la predisposizione del piano e del regolamento del Parco nazionale dello Stelvio*”, approvate dal Comitato di Coordinamento e di Indirizzo nella seduta del 19.01.2017.

Con riferimento ad uno dei temi trattati nell’ambito degli incontri tecnici condotti tra aprile e maggio u.s., si riportano gli esiti dell’approfondimento condotto in merito alla tematica del “*Potenziamento dell’infrastrutturazione sciistica e degli impianti a fune (piste ed impianti da scii, collegamenti a fune)*” potenzialmente ricompresi in area parco.

La legge 394/91 prevede, nelle Zone D “*zone di promozione economica e sociale*” (art. 12, c.2, lett d), la possibilità di interventi finalizzati allo sviluppo turistico compatibile.

Pertanto, in tali zone non esiste un divieto aprioristico sullo sviluppo di tali attività purché compatibili con la disciplina di tutela dell’area protetta nazionale. Tale possibilità è tuttavia esclusa nelle porzioni di parco nazionale ricomprese all’interno di Zone di Protezione Speciale.

Nelle ZPS si applica infatti, quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. m) del Decreto Ministeriale dd. 17 ottobre 2007 n. 184, *Criteri minimi uniformi*, che di fatto vieta la possibilità, fatti salvi casi specifici previsti dalla norma medesima, di realizzare impianti a fune o piste da scii all’interno delle Zone di Protezione Speciale incluse in Natura 2000.

Questa Direzione, al fine di una corretta interpretazione della norma, ha ritenuto opportuno procedere ad un approfondimento giuridico, mediante il coinvolgimento dell’Avvocatura generale dello Stato, al fine di verificare se tutte le tipologie di impianti a fune, compresi gli impianti a fune classificabili come TPL, fossero ricompresi nell’ambito di applicazione del DM “*Criteri minimi*”, come fino ad oggi considerato sul territorio nazionale.

L’analisi dell’Avvocatura generale dello stato ha confermato che tutte le tipologie di impianti a fune rientrano nell’ambito di applicazione del DM “*Criteri minimi*” in considerazione che detti impianti “*hanno strutturalmente un impatto sull’habitat dei volatili...*” e che tali strutture possono “*pregiudicare l’ecosistema e la sicurezza degli uccelli, che lo stesso decreto si prefigge di tutelare*”, comportando “*comunque un evidente pericolo per la sicurezza dei volatili, nonché un impatto sull’intero habitat, sia per le modifiche ambientali connesse con la realizzazione delle strutture stesse, sia per l’incremento della presenza dell’uomo*”.

Pertanto le possibilità di sviluppo sciistico e degli impianti a fune nelle ZPS è vincolata da quanto già concesso e disciplinato nel citato decreto ministeriale, ed in particolare ai casi correlati agli impianti già previsti dagli strumenti di pianificazione approvati preventivamente all’entrata in vigore del DM “*Criteri minimi*” e agli “*interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS*”.

Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione dell’iter ancora in corso connesso alla definizione del Piano e del Regolamento del Parco nazionale dello Stelvio, si ritiene pertanto necessario evidenziare che eventuali interventi di perfezionamento dell’infrastrutturazione sciistica e degli impianti a fune in area Parco dovranno essere limitati alle sole Zone D di Piano, con esclusione delle aree ricomprese nelle ZPS ed in generale nei siti Natura 2000, ed in misura tale da risultare compatibili in ogni loro forma con le finalità di tutela e di conservazione dell’area protetta nazionale.

Tanto si rappresenta al fine di una corretta applicazione della normativa sopra richiamata.

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”